

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 31/2011

25 Luglio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

ANCHE L'ASSEGNO INTEGRATIVO DI MOBILITA' SI RICHIEDE TRAMITE *WEB*.

INPS – CIRCOLARE N. 95 DEL 16 LUGLIO 2011.

L'Inps, con la **circolare n° 95 del 15 luglio 2011**, ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di "telematizzazione" avviato già dall'inizio dell'anno e che riguarda – in sostanza - il pagamento di tutte le prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale di competenza dell'Istituto.

Infatti, **dallo scorso 18 luglio il sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it) si è arricchito di un ulteriore servizio *on line*: la domanda per ottenere l'assegno integrativo di mobilità, previsto dall'art. 9 comma 5 della legge 223/91.**

Come noto, **la predetta normativa prevede in favore del lavoratore, già beneficiario dell'assegno di mobilità, che accetti l'offerta di un lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza il diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile**

di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ulteriore condizione essenziale per la corresponsione dell'assegno integrativo in questione è, **oltre all'esistenza del diritto alla fruizione dell'indennità di mobilità, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.**

Si segnalano, in *subiecta materia*, le istruzioni fornite dall'INPS con le precedenti circolari n° **105 del 5 maggio 1997** e n° **141 del 24 giugno 1997**.

L'INPS, con il documento di prassi in esame, precisa - inoltre - che la presentazione delle domande di assegno integrativo di cui all'art. 9 comma 5 della legge 223/91 potrà avvenire anche:

- **contact center integrato** - telefonando al n° 803164
- **patronati/intermediari dell'Istituto.**

L'Istituto di previdenza, con la circolare in commento, ha previsto un periodo transitorio, **fino al 30 settembre 2011**, durante il quale saranno garantite anche le consuete modalità di presentazione delle richieste.

Successivamente la modalità telematica, unitamente al canale del contact center e dei patronati/intermediari dell'Istituto, diventerà esclusiva.

RIVALUTATI I LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'A.N.F.

INPS – CIRCOLARE N. 83 DEL 13 GIUGNO 2011.

L'INPS, con la circolare n° **83 del 13 giugno 2011**, ha comunicato che **i livelli di reddito familiare di riferimento sono stati rivalutati del 1,6%.**

In tale modo essi sono stati adeguati alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2009 e l'anno 2010, così come determinata dai calcoli effettuati dall'ISTAT.

I lavoratori beneficiari di tale prestazione a sostegno del reddito, disciplinata dalla legge n° 153/1988, **dovranno presentare nuovamente l'apposita richiesta** intesa alla corresponsione dell'a.n.f. (id: assegno per il nucleo familiare) indicando nella stessa l'ammontare dei redditi familiari percepiti nell'anno d'imposta 2010.

Come noto, dall'anno 2005 il lavoratore ha facoltà di richiedere **il pagamento dell'a.n.f. direttamente a favore del proprio coniuge.**

Per i nuclei familiari interessati da situazioni "particolari", come ad esempio **per l'inclusione nel nucleo familiare di figli di coniugi separati o divorziati**, sarà necessario presentare all'I.N.P.S. apposita istanza di autorizzazione (mod. anf42) ed attendere il relativo provvedimento autorizzatorio (mod. anf43) prima di poter ottenere l'erogazione del trattamento di famiglia.

In determinate situazioni reddituali sarà possibile inserire nella nozione di nucleo familiare, sempre previa autorizzazione, anche **i nipoti in linea retta.**

Anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto, previa verifica della sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la generalità dei lavoratori (id: almeno il 70% del reddito deve provenire da lavoro dipendente e/o parasubordinato), ad ottenere l'a.n.f. ma in tale fattispecie l'erogazione avverrà direttamente da parte dell'INPS al collaboratore previa istanza da inoltrarsi a cura di quest'ultimo.

IL COMPONENTE DEL C.D.A., RESPONSABILE DELLA GESTIONE AZIENDALE, RISPONDE PENALMENTE DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE IMPRUDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 19555 DEL 18 MAGGIO 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 19555 del 18 maggio 2011**, ha chiaramente confermato il suo rigoroso orientamento in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, (ri)**affermando che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere il dipendente finanche da un suo eventuale comportamento negligente, imprudente ed in violazione delle norme antinfortunistiche.**

Nel caso di specie un lavoratore, facendo verosimilmente eccessivo affidamento sulla propria pregressa esperienza lavorativa e sulla approfondita conoscenza delle operazioni da effettuare, si feriva alla mano poggiando la stessa su una lama di una macchina rettificatrice nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi da lavorare e che era posizionato sulla stessa.

La Corte di Appello, modificando parzialmente il giudizio di I grado, aveva sostenuto la responsabilità penale del datore di lavoro.

Di qui il ricorso dell'azienda per Cassazione.

Gli Ermellini, chiamati ad esprimere il proprio giudizio di legittimità, **hanno sottolineato**, in modo deciso, **l'esistenza di un vero e proprio debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori, posto a carico del datore di lavoro, consistente non solo in un dovere generico di formazione ed informazione, ma anche, e soprattutto, in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione.**

Il datore di lavoro deve, quindi, attivarsi costantemente ed in modo propositivo per organizzare le attività lavorative in SICUREZZA **garantendo l'utilizzo di apparecchiature in modo adeguato agli standard tecnici garantiti dal progredire della tecnica** così assicurando anche l'adozione, da parte dei dipendenti, delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa (*cf.* Cass. Pen. n. 16422/2007).

In conclusione, **la condotta imprudente del lavoratore non esonera dalla responsabilità penale il componente del consiglio di amministrazione di una società, nonché responsabile della gestione, per la carente applicazione delle tutele previste**, in ultimo, **dal D. Lgs. 81/2008.**

IL MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE DI ESPULSIONE DEL QUESTORE CONSENTE LA REGOLARIZZAZIONE DELL'EXTRACOMUNITARIO.

MINISTERO DEGLI INTERNI – CIRCOLARE N. 3958 DEL 24 MAGGIO 2011.

Il Ministero degli Interni, con la circolare n° 3958 del 24 maggio 2011, ha fornito istruzioni ai propri Uffici periferici (*id: Sportelli Unici per l'Immigrazione*) sul comportamento da tenere in presenza di richiesta di regolarizzazione di colf e badanti prevista nel 2009 nel caso cui il **lavoratore straniero sia stato condannato ex art. 14 comma 5 del d.lgs. 286/1998.**

Il predetto documento ministeriale trae origine dalle sentenze numeri 7 e 8 del Consiglio di Stato assunte in Assemblee Plenarie del 10 maggio 2011 con le quali peraltro è stata recepita la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

L'Organo di appello della Giustizia amministrativa ha, infatti, statuito che il reato previsto dall'articolo 14, comma 5, del decreto delegato n° 286/1998 non è più compatibile con la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2008/115/CE.

Tale norma, come noto, prevede delle sanzioni penali restrittive della libertà personale nel caso in cui lo straniero permanga in maniera illegale nel territorio

dello Stato italiano, disattendendo – così – l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal Questore.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, **l'entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l'abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata che, a norma dell'art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.**

Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del *tempus regit actum* esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

Tale circostanza, evidentemente, non si verifica ove siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato.

Ne deriva, conseguentemente, che – così come riportato nella circolare 3958 del 24 maggio 2011:

- **per i procedimenti non ancora definiti:** quando cioè non sia stato ancora notificato il decreto di diniego dell'emersione o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica valido per l'impugnazione, **verranno riaperti i procedimenti in autotutela** (nuovo avvio ex art. 7 L. 241/90) **con richiesta di un nuovo parere del Questore.**
- **per i procedimenti definiti:** quando cioè siano trascorsi i termini utili per l'impugnazione ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, **la procedura di autotutela e riesame della domanda di emersione sarà attivata soltanto su espressa richiesta dello straniero.**

IL REGIME CONTRIBUTIVO "RIDOTTO" NEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME E' SUBORDINATO ALLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11584 DEL 26 MAGGIO 2011.

Anche per i contratti di lavoro part-time stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 863/84, ferma restando la validità degli effetti giuridici fra le parti, è richiesta la forma scritta, ad substantiam, ai fini dell'applicazione del regime contributivo ridotto.

Questo è il principio che emerge dalla sentenza della **Corte di Cassazione n° 11584 del 26 maggio 2011.**

Il contenzioso finito sotto la lente dei Giudici di Piazza Cavour è nato dal recupero contributivo effettuato dall'INPS nei confronti di un'azienda la quale - **nonostante l'inesistenza della forma scritta del contratto di lavoro, prevista ad probationem, in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 863/84** - aveva determinato il proprio debito contributivo prendendo a riferimento le retribuzioni rapportate all'orario di lavoro ridotto.

L'azienda ricorrente, chiedeva quindi l'applicazione del principio del tempus regit actum, sostenendo appunto di non essere tenuta alla stipula del contratto per iscritto in quanto la normativa previgente non lo richiedeva.

Di diverso avviso l'ente previdenziale che, **richiamando l'art. 5 comma 5 della L. 863/84** richiedeva viceversa l'adeguamento del contratto con la forma scritta.

Soccombente nei gradi di merito, la tesi dell'INPS – nel giudizio di legittimità - è risultata vincente.

Gli Ermellini, richiamando anche le proprie ordinanze n.ri 835 e 1157 del 1988 e n° 449 del 1999, **hanno riaffermato la validità tra le parti dell'accordo orale per i contratti part-time stipulati ante L. 863/84** ma, contestualmente, **hanno affermato che ai fini contributivi la forma scritta è richiesta ad substantiam anche per i contratti stipulati ante L. 863/84, che andavano quindi adeguati, con onere a carico dell'Azienda, alla nuova previsione normativa.**

I Giudici della Cassazione quindi, hanno ribaltato i giudizi dei gradi precedenti con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione calcolata sulla differenza fra le retribuzioni corrisposte e le retribuzioni *full time*.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.